



Decreto Legge 83/2020

Publicato GU n. 190 del 30/07/2020

PROROGA STATO EMERGENZA

Il Decreto-legge 83/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con l'art. 1, comma 1 **proroga lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020**, intervenendo su una serie di provvedimenti legislativi.

La proroga dello stato di emergenza interessa innanzitutto il **D.L.19/2020** con il quale si prevede la **possibilità di adottare**, a seconda dell'andamento epidemiologico, su tutto il territorio nazionale o su parte di esso una o più misure di sicurezza. Tra i vari possibili strumenti adottabili ricordiamo:

- il divieto di allontanarsi dalla residenza per le persone sottoposte alla quarantena perché risultate positive al virus; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica;
- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

2

Di interesse, per il personale scolastico, il comma 3 dell'art. 1: tale articolo dispone che i termini previsti dalle disposizioni legislative contenuti **nell'allegato 1** sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto in tema di lavoro agile per i genitori di figli sino a 14 anni dipendenti privati.

Premesso che la maggior parte delle disposizioni elencate all'interno dell'**allegato 1** si riferiscono ad interventi che riguardano le professioni sanitarie, il reclutamento del personale medico nonché la produzione di dispositivi di protezione, riportiamo, di seguito, le disposizioni di nostro interesse, con indicazione anche dei dispositivi di legge modificati.

Decreto-legge 18/2020

Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

La proroga riguarda il **diritto** dei lavoratori disabili in condizione di gravità o i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo un familiare disabile in condizione di gravità di svolgere il lavoro in modalità agile, fermo restando la compatibilità della prestazione stessa.

Inoltre, ai lavoratori del settore **privato** affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle richieste di svolgimento in modalità agile.

Le due disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali

La proroga al 15 ottobre 2020 riguarda la possibilità degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche di svolgere le riunioni in videoconferenza anche se tale modalità non sia stata prevista dai regolamenti interni.

Decreto-legge 22/2020

Art.1 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

Viene prorogata al 15 ottobre 2020 la possibilità di effettuare videoconferenze per le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui alla legge 104/1992.

Art. 3 - Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

Viene prorogata fino al 15 ottobre 2020 la validità della riduzione del termine previsto per il parere del CSPI da 45 giorni a 7 giorni decorrenti dalla richiesta del Ministro. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

Decreto-legge 34/2020

Art. 90 - Lavoro agile

Viene prorogata al 14 settembre 2020 la fruizione del **diritto**, per i lavoratori dipendenti **privati** genitori di almeno un figlio minore di 14 anni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità "agile".

Diversamente, **per i soggetti maggiormente esposti al rischio (privati e pubblici)** in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il decreto – ampliando la platea dei beneficiari rispetto a quella prevista dall'art. 39 del decreto-legge 18/2020- ha prorogato al 15 ottobre 2020 il diritto di svolgere la prestazione in modalità agile per tali soggetti più "fragili".

La proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 riguarda anche la possibilità di applicazione del lavoro agile, da parte del datore di lavoro **privato**, ad ogni rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda l'applicazione del lavoro agile alle **pubbliche amministrazioni**, occorre coordinare la disposizione che prevede la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, con quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 18/2020 e dall'articolo 263 del decreto-legge 34/2020 che rispettivamente disciplinano il lavoro agile nella PA e la riapertura degli uffici finalizzata ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti.

Il nuovo testo dell'articolo 263 nella versione introdotta dalla legge di conversione, infatti, ha previsto che le amministrazioni pubbliche devono garantire la graduale riapertura degli uffici ed ha disposto la deroga espressa alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 decreto-legge 18/2020, che prevedevano la presenza in sede solo per attività indifferibile e l'esenzione del personale la cui attività non possa essere effettuata in modalità agile.

L'art. 263 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, le PA organizzano il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Per completezza di esposizione è necessario ricordare che la Circolare n. 3/2020 della Funzione Pubblica, avente ad oggetto le indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha ribadito che l'art. 263 nella versione modificata, consente chiaramente alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio di tutto il personale, compreso quello sino ad oggi non adibito a mansioni indifferibili.

Pertanto, dal combinato disposto delle norme citate, risulta che **a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 34/2020 (19 luglio) e fino al 31 dicembre 2020, le PA, potranno continuare ad applicare il lavoro agile nel limite del 50% dei dipendenti la cui prestazione sia compatibile con tale modalità.**

Art. 232

Edilizia scolastica

Viene prorogato il periodo entro cui, al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, gli stessi sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento anche in deroga dei limiti fissati.